

Publicato il 13/02/2024

**N. 02948/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00611/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2024, proposto da:

Luigi Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Isabella Vellucci Ferrantelli, Rosaria Ruggiero, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della Graduatoria dei Candidati Vincitori pubblicata il 09.11.2023 relativa alla prova svoltasi in data 27.10.2023 indetta dal Comune di Fiumicino con avviso di selezione pubblica indetto dal Comune per la formazione di un

elenco di n. 15 agenti di polizia locale da utilizzare a tempo determinato, pieno o parziale, per esigenze stagionali (all. B);

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI al fine di ottenere il riesame del provvedimento impugnato e fissazione di una nuova data per lo svolgimento della prova in conformità al D.P.R. del 16 Giugno 2023, n. 82;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ai fini della decisione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente espone di aver preso parte all'avviso di selezione pubblica indetta dal Comune per la formazione di un elenco di n. 15 agenti di polizia locale da utilizzare a tempo determinato, pieno o parziale, per esigenze stagionali di cui in atti, con domanda presentata il 23.08.2023.

La relativa prova veniva sostenuta in modalità cartacea da tutti i candidati il 27.10.2023 ed il 9.11.2023 veniva resa pubblica la graduatoria, dalla quale il ricorrente risultava escluso.

Sollecitata invano l'autotutela dell'Ente, che non riteneva di dovervi provvedere (nota del 29.11.2023), il sig. Giordano ha proposto l'odierno

ricorso con il quale impugna gli atti in epigrafe che chiede di annullare per i seguenti motivi di gravame:

I) *“violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82; – violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa - eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, sproporzionalità ed illogicità”* (la prova di esame avrebbe dovuto essere svolta in modalità informatica, come prescritto dalla disposizione indicata e non in modalità cartacea);

II) *“eccesso di potere per arbitrarietà - ingiustizia manifesta – carenza di motivazione”* (in relazione alla richiesta di autotutela del ricorrente, il Comune avrebbe illegittimamente persistito nel proprio convincimento, senza specifica motivazione).

Conclude chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati, e, per l’effetto, accogliere il ricorso, ordinando al Comune resistente la fissazione di nuova data per lo svolgimento della prova della selezione pubblica per la formazione di un elenco di n. 15 agenti di polizia locale da utilizzare a tempo determinato, pieno o parziale, per esigenze stagionali, in conformità del D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82.

Si è costituito il Comune di Fiumicino che deposita i documenti del procedimento e, con propria memoria, eccepisce l’inammissibilità del ricorso (per non avere il ricorrente impugnato gli atti della selezione in base ai quali egli è risultato conseguire un punteggio pari a 6,8 che lo rendeva non idoneo e non vincitore); nel merito, deduce circa l’infondatezza del gravame, in quanto il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 non vincolerebbe in alcun modo la P.A. a svolgere le prove selettive per il tramite di strumenti informatici.

Nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione, sentiti sul punto i procuratori delle parti come da verbale, per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata.

I profili di rito possono essere tralasciati perché il ricorso è infondato nel merito, come puntualmente argomentato dal Comune di Fiumicino nelle proprie memorie difensive.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del DPR 16 giugno 2023, nr. 82, ha sostituito l'art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, che nel testo previgente sanciva l'obbligatorietà della redazione degli elaborati delle prove di concorso (come reso palese dall'avverbio "*esclusivamente*") "*su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice...*", con il testo che adesso prevede la redazione degli elaborati "*in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove*", specificandone le condizioni (tempo aggiuntivo per malfunzionamento, non modificabilità del documento salvato dal candidato, disabilitazione della connessione internet).

Sia l'esegesi testuale operata nel raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale (che non include più l'avverbio "*esclusivamente*"), sia l'interpretazione sistematica in rapporto all'art. 1, comma 3, D.P.R. 487/'94 a norma del quale è essenziale garantire lo svolgimento del concorso pubblico in modo da assicurarne l'imparzialità e l'efficienza, rendendo possibile (e non doveroso) l'ausilio di sistemi informatici ("*Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali*") inducono il Collegio a condividere la tesi del Comune di Fiumicino, secondo la quale pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l'utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa.

Ciò comporta due importanti conseguenze.

La prima è che, a mente dell'art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, l'uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale, con la conseguenza che l'Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto.

La seconda è che, rispetto all'uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplinata specificatamente dall'Ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedentemente previste dall'art. 13 comma 2 del DPR 487/1984 (e dunque spetterà all'Ente indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l'anonimato dell'elaborato durante la sua correzione ai fini dell'assegnazione del punteggio, la sua effettiva riferibilità al candidato, che quest'ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via).

Siccome nessuno dei due aspetti sin qui elencati è oggetto di censura e la doglianza formulata si fonda solo sulla ritenuta obbligatorietà della prova scritta in modalità informatica (principio che va escluso), il gravame è infondato nel primo motivo e come tale va respinto.

Il secondo motivo può essere sinteticamente trattato rilevandosi come l'autotutela non è coerecibile e come, nel caso di specie, le motivazioni che hanno indotto l'Ente a confermare la graduatoria sono meramente confermatrice del metodo di gara prescelto.

Il ricorso va così respinto, seppure con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Licheri, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Salvatore Gatto Costantino**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

**IL SEGRETARIO**